

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 9923	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Brescia, anni uno e mesi quattro di reclusione.				
2°Grado: Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato quella di primo grado concedendo l'attenuante ex art. 62, n.6, c.p. ed ha liquidato alla Fiom Cgil, costituitasi parte civile, un risarcimento del danno pari ad Euro 5.000,00 oltre alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

Fattispecie

Addetto ad un laminatoio sul quale scorrevano ad elevata velocità verghe di acciaio incandescente aveva il compito di disincagliare i pezzi che bloccavano il funzionamento del nastro (attività da svolgersi a macchina ferma). Iniziata l'opera di disincaglio prima che la macchina fosse completamente ferma (poiché, dopo che era stato bloccato, il nastro continuava a scorrere per inerzia per circa 60 secondi) veniva attinto alla testa da un frammento di metallo incandescente che ne provocava la decapitazione.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce uno dei compiti primari delle organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro ed è scolpito nell'art. 9 dello statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) che prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze (che, ovviamente, non possono che essere soprattutto quelle sindacali) "hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica". La norma statutaria, oltre a confermare l'esistenza di una finalità primaria, in capo al sindacato, della tutela della salute dei lavoratori, configura come vero e proprio diritto soggettivo la possibilità di controllare l'applicazione delle norme di prevenzione e quella di promuovere, tra l'altro, l'applicazione delle misure di tutela della salute dei lavoratori. Dunque, se

